



Ordinanza del DFI concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi (OITE-PT-DFI)

Modifica del 19 febbraio 2025

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria,

visto l'articolo 111 capoverso 1 lettere a e c dell'ordinanza del 18 novembre 2015¹ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi,

ordina:

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del DFI del 18 novembre 2015² concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 21 febbraio 2025³.

19 febbraio 2025

Ufficio federale della sicurezza alimentare
e di veterinaria:

Hans Wyss

¹ RS **916.443.10**

² RS **916.443.106**

³ Pubblicazione urgente del 20 feb. 2025 ai sensi dell'art. 7 cpv. 3 della legge del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS **170.512**).

Allegato 1
(art. 1)

**Atti normativi determinanti dell’UE sulle condizioni
di importazione e transito armonizzate**

N. 34

Atto normativo di base UE	Titolo e data di pubblicazione dell'atto normativo di base nonché atti modificatori con date di pubblicazione
34. Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404	Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento di esecuzione (UE) 2025/320, GU L, 2025/320, 12.2.2025.